

STATUTO

WRAAP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SELARGIUS CA VIA DEL LAVORO
11

Numero REA: CA - 353845

Codice fiscale: 03981770922

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-09-2021 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" A REPERTORIO N. 28272	
STATUTO	
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA	
Art.1	
E' costituita con sede nel Comune di SELARGIUS una Società Cooperativa So-	
ciale di tipo "B" con la denominazione "WRAAP SOCIETA' COOPERATIVA	
SOCIALE" .	
La Cooperativa potrà istituire e sopprimere, ai sensi di legge, sedi secondarie,	
succursali, agenzie, uffici e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nonché	
trasferire, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, la sede sociale nell'ambito	
del Comune sopra indicato.	
La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2060 ma potrà essere pro-	
rogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria. In difetto sarà prorogata	
a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci.	
Essa aderisce all' A.G.C.I. - Associazione Generale Cooperative Italiane.	
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO	
Art.2	
Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste nell'atto costitutivo, di cui	
fa parte integrante il presente statuto, e nei relativi regolamenti attuativi, quelle	
contenute nel Titolo VI del Codice Civile, nonché, in quanto compatibili, quelle	
previste dal Titolo V dello stesso codice in materia di società a responsabilità li-	
mitata.	
Alla Cooperativa si applicano altresì le leggi speciali in materia, nel rispetto di	
quanto previsto dall'articolo 2520 del codice civile.	
Qualora la Società Cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo	

	2519 del Codice Civile, o da sue successive modificazioni, in tema di numero di	
	soci cooperatori e di attivo dello stato patrimoniale, dovrà essere convocata,	
	senza indugio, l'Assemblea dei soci per adeguare il presente statuto alla norma-	
	tiva in essere per le società per azioni, in quanto compatibile.	
	SCOPO SOCIALE	
	Art. 3	
	La società ha lo scopo preminente di perseguire l'interesse generale della comu-	
	nità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, con particolare	
	riguardo all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi del 1° comma	
	lettera b) dell'articolo 1 e dell'art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381.	
	In questo quadro la società, nel rispetto dei principi e del metodo della mutua-	
	lità, senza finalità speculative, si propone di ottenere, per i soci lavoratori, tra-	
	mite la gestione in forma associata e con la prestazione della loro attività lavora-	
	tiva, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, pro-	
	fessionali.	
	A tal fine la Società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per	
	oggetto le seguenti attività:	
	- l'importazione, l'esportazione ed il commercio, al dettaglio e all'ingrosso, anche	
	tramite canali elettronici, di: pellicole adesive e non, in materiale plastico da ri-	
	vestimento e per comunicazione visiva, supporti e pannellaria in materie plasti-	
	che, cartotecnica, cartellonistica e visual merchandising, accessori per l'applica-	
	zione, nonché la prestazione di consulenza ad imprese e privati su metodologie e	
	tecniche di applicazione dei sopra citati prodotti;	
	- la progettazione e realizzazione di allestimenti visivi per attività commerciali	
	ed eventi, materiale pubblicitario, cartellonistica, abbigliamento personalizzato,	

	allestimenti grafici per veicoli di ogni tipo, rivestimenti in materie plastiche su	
	immobili, veicoli, arredo e complementi d'arredo e attrezzature aziendali, e la	
	prestazione di servizi di consulenza in materia di comunicazione, pubblicità, mer-	
	chandising, e incremento di visibilità di marchi e soggetti d'ogni genere e tipo.	
	- l'importazione, l'esportazione e il commercio, al dettaglio e all'ingrosso, anche	
	tramite canali elettronici, di: autoveicoli di ogni tipo e genere, camion, motocarri,	
	motocicli, ciclomotori, camper, caravan, rimorchi da campeggio, roulotte, natanti,	
	imbarcazioni in genere, anche di lunghezza superiore a metri ventiquattro, a mo-	
	tore ed a vela, di mezzi di locomozione in genere, di macchine e mezzi per l'edili-	
	zia e per l'agricoltura, ed ogni altro mezzo di trasporto a motore, anche ad ali-	
	mentazione elettrica, o destinato ad usi speciali, il tutto, sia nuovo che usato, in	
	conto proprio o per conto di terzi;	
	- il commercio, al dettaglio e all'ingrosso, anche tramite canali elettronici di ri-	
	cambi ed accessori per veicoli di ogni tipo e genere, per macchine da trasporto di	
	merci e/o persone, per macchine per l'edilizia e l'agricoltura o da lavoro in gene-	
	rale, di radio ed altoparlanti, hi-fi, impianti antifurto e prodotti di telefonia mo-	
	bile (anche da installare su autoveicoli), prodotti per l'automobilista e per la nau-	
	tica, sia di produzione nazionale che estera, di olii e grassi lubrificanti, pneuma-	
	tici, carrelli da trasporto, accessori e ricambi per veicoli e motori d'ogni genere	
	nonchè per la nautica, sia nuovi che usati, di prodotti del settore automobilistico	
	e della nautica in genere, nonchè di prodotti per la pulizia e la manutenzione e	
	complementi di arredo;	
	- il commercio, al dettaglio e all'ingrosso, anche tramite canali elettronici di vei-	
	coli di ogni tipo e genere ricondizionati prima della rivendita nonchè di ricambi	
	ed accessori ricavati da autodemolizioni;	

	- il noleggio e/o la locazione (non finanziaria) di autoveicoli e di mezzi di tra-	
	sporto in genere, con e senza conducente, di biciclette, velocipedi, moto, motoci-	
	cli, veicoli industriali, autocarri, macchine per movimento terra, imbarcazioni,	
	mezzi di locomozione, il tutto, sia nuovo che ed usato;	
	- la gestione di concessionarie e l'assunzione di rappresentanze ed agenzie, di	
	case produttrici, nazionali ed estere, di ogni tipo di prodotto destinato alla ma-	
	nutenzione, riparazione, assistenza meccanica di ogni tipo di veicolo e attrezza-	
	tura, movente o semi movente;	
	- l'attività di autotrasporto di cose, in conto proprio e per conto di terzi, di cui	
	alla legge 6 giugno 1974 n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni;	
	- la gestione di officine meccaniche e l'attività di assistenza meccanica, di gom-	
	mista, di carrozzeria per la riparazione e la manutenzione di automezzi per auto-	
	trazione leggera e pesante, di autoveicoli anche fuoristrada, autovetture, moto-	
	carri, motocicli, ciclomotori, roulotte, natanti, imbarcazioni, navi, macchine e	
	mezzi per l'edilizia e per l'agricoltura, e di ogni altro mezzo di trasporto a moto-	
	re, anche ad alimentazione elettrica;	
	- l'attività di consulenza, progettazione e allestimento di veicoli ad uso speciale,	
	ad uso ricreativo o per altri utilizzi specifici;	
	- la gestione di autolavaggi, autorimesse, depositi, per veicoli e mezzi d'ogni ge-	
	nere e tipo, nessuno escluso od eccettuato;	
	- il servizio di custodia, manutenzione ordinaria, trasporto di veicoli e mezzi	
	d'ogni genere e tipo, nessuno escluso od eccettuato;	
	- il commercio ed in noleggio di autogrù, piattaforme aeree e mezzi meccanici in	
	genere, nuovi ed usati;	
	- il soccorso stradale e navale, in proprio o in convenzione con Enti pubblici e pri-	

	vati, il servizio di rimozione forzata dei veicoli con relativo deposito e custodia,	
	il recupero ed il trasporto di autoveicoli, motoveicoli ed imbarcazioni;	
	- la gestione di aree di sosta attrezzate per autoveicoli, autocarri, motocicli,	
	roulottes, campers, case mobili e veicoli a motore di qualsiasi tipo, nonchè per	
	imbarcazioni, anche in convenzione con privati ed enti pubblici, anche in regime	
	di appalto o concessione;	
	• l'organizzazione e la gestione di impianti di distribuzione di olii minerali, car-	
	buranti, lubrificanti e combustibili solidi, liquidi e gassosi, ad uso civile ed indu-	
	striale, con la gestione dei relativi shopping, bar e servizi connessi, complementa-	
	ri ed accessori, e la somministrazione di alimenti e bevande;	
	- l'organizzazione e la gestione di servizi turistici quali quelli di: accoglienza e	
	informazione, incoming, guida, trasporti navetta;	
	- la gestione e manutenzione di strutture ricettive quali aree di sosta camper,	
	campeggi, foresterie, bungalow e aree parcheggio;	
	- la produzione, il trading e la vendita di energia elettrica solare da pannelli fo-	
	tovoltaici;	
	- la realizzazione e la gestione di corsi di formazione ed aggiornamento sull'uti-	
	lizzo e sui benefici economici ed ecologici derivanti dall'installazione di pellico-	
	le da rivestimento rispetto alla verniciatura, dalle tecniche di applicazione e dal-	
	lo studio dei materiali;	
	- la realizzazione e la gestione, in proprio o conto terzi, di strutture turistico ri-	
	cettive e sportive quali, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi,	
	ristoranti, bar, pizzerie, chioschi, centri sportivi, culturali e del tempo libero e	
	quant'altro, realizzata anche mediante la costruzione, l'acquisto o l'acquisizione	
	a qualsiasi titolo di fabbricati per lo svolgimento di attività di turismo e di turi-	

	smo rurale;	
	- il noleggio di imbarcazioni con o senza skipper, l'organizzazione di escursioni	
	marittime, con imbarcazioni, e terrestri, con fuoristrada;	
	La società potrà altresì registrare, acquistare o acquisire licenze e marchi fi-	
	nalizzati alla migliore valorizzazione dei prodotti oggetto delle proprie attività;	
	La cooperativa può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e	
	mandati, con o senza deposito; acquistare, utilizzare e trasferire brevetti,	
	know-how e altre opere dell'ingegno umano, nonché compiere tutti gli atti ritenu-	
	ti necessari o soltanto utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.	
	La Cooperativa potrà inoltre partecipare ad appalti sia pubblici che privati per il	
	raggiungimento degli scopi sociali e per le attività sopra specificate o ad esse si-	
	milari.	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale la società potrà acquistare o prendere	
	in affitto tutte le attrezzature utili e necessarie a garantire l'ottimale esecuzio-	
	ne dei servizi per qualità e prezzo, nonché, acquistare, costruire o affittare im-	
	mobili adeguati alla propria attività sociale ed economica.	
	Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale la società si propone di costi-	
	tuire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamen-	
	to aziendale.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici la Cooperativa deve	
	rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci.	
	La società Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi.	
	Nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente, la Società potrà sti-	
	molare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci per la raccolta di prestiti	
	effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. Le mo-	

	dalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento ap-	
	provato dall'Assemblea sociale.	
	La Società potrà effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di	
	amministrazione da offrire solo a investitori professionali soggetti a vigilanza	
	prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo	
	2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative.	
	La Società potrà aderire, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile ad un	
	Gruppo Cooperativo Paritetico.	
	La Società potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività connessa o affine a quel-	
	le sopra indicate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	di natura commerciale, industriale, economica, finanziaria, mobiliare ed immobi-	
	liare utili o necessarie alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indi-	
	rettamente che direttamente attinenti ai medesimi.	
	Per la sola indicazione esemplificativa, non nei confronti del pubblico né in via	
	prevalente :	
	a) potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, escluso lo	
	scopo di collocamento, in società ed altri enti, economici e non, aderire ad asso-	
	ciazioni, riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e in ac-	
	cordo con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità sta-	
	tutarie;	
	b) potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto	
	qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la	
	Società Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Società Cooperative;	
	c) potrà, su delibera favorevole dell'Assemblea, emettere strumenti finanziari ai	
	sensi e nel rispetto dei limiti dell'Art. 2526 del codice civile; in tale delibera	

	verranno regolamentati i diritti patrimoniali ed amministrativi spettanti ai pos-	
	essori di detti strumenti finanziari.	
	SOCI	
	Art.4	
	Il numero dei Soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge.	
	Possono essere Soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire che ab-	
	biano i requisiti previsti dall'art. 23 del Decreto Legislativo C.P.S. n. 1577 del 14	
	dicembre 1947 e successive modificazioni, o che comunque possano collaborare	
	al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.	
	Possono essere soci le persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della Legge 8 no-	
	vembre 1991, n. 381 e/o della L.R. 22 aprile 1967, n. 16 e ss.mm.ii..	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e	
	all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della Cooperativa;	
	l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di	
	soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali	
	di medio e lungo periodo. Non possono in ogni caso essere ammessi come soci co-	
	loro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Coope-	
	rativa, svolgendo un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella	
	della Cooperativa stessa. E' inoltre fatto divieto ai soci di aderire contempora-	
	neamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali esplicando	
	un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti im-	
	prese concorrenti, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazio-	
	ne, che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto.	
	Possono essere ammessi come soci - lavoratori elementi tecnici e amministrativi	

	nel numero necessario al buon funzionamento dell'ente.	
	Possono essere soci della Cooperativa i volontari che, in possesso dei requisiti	
	professionali, prestino la loro attività gratuitamente, naturalmente nei limiti e	
	con le modalità previste in materia dalla legge.	
	In presenza dei presupposti per la loro ammissione, possono essere ammessi an-	
	che soci sovventori persone fisiche e persone giuridiche i cui scopi o i cui inte-	
	ressi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa o soggette alla direzione	
	o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto	
	con quelli della Cooperativa.	
	PROCEDURA DI AMMISSIONE E OBBLIGHI	
	Art.5	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Ammini-	
	strazione specificando:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, residenza e	
	codice fiscale;	
	b) l'effettiva attività svolta, l'eventuale capacità professionale maturata nei set-	
	tori di cui all'oggetto della Cooperativa, le specifiche competenze possedute	
	nonché il tipo e le condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instau-	
	rare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali	
	dichiara di aver preso visione;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comun-	
	que essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente;	
	d) se intende essere ammesso quale socio lavoratore, socio volontario o socio	
	sovventore;	
	e) di impegnarsi a versare l'eventuale sovrapprezzo, qualora determinato dall'as-	

	semblea dei soci.	
	Le persone giuridiche, dovranno indicare nella domanda:	
	a) denominazione sociale, sede legale, indirizzo e produrre, a corredo della	
	stessa domanda, copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente e copia della	
	deliberazione assunta dall'organo sociale competente;	
	b) l'ammontare delle quote che intendono sottoscrivere.	
	I Soci sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le de-	
	liberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché, se soci - lavoratori, a	
	mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in re-	
	lazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle presta-	
	zioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore	
	rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.	
	Art.6	
	Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione. La deli-	
	berazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura	
	degli amministratori nel libro soci. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro	
	sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissio-	
	ne e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accol-	
	ta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assem-	
	blea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convoca-	
	ta, in occasione della sua prossima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con	
	deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.	

	Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, il	
	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione	
	del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione. Questa disposizione si	
	applica anche ai Soci che durante l'esistenza della società aumentino la rispettiva	
	quota sociale.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci - lavoratori, con	
	la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo,	
	instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordi-	
	nata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rap-	
	porto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra for-	
	ma consenta la legislazione italiana.	
	A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il	
	tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la Cooperativa, il socio stesso	
	aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nei regolamenti di cui	
	al successivo art. 8.	
	Art.7	
	I soci-lavoratori:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli orga-	
	ni sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impre-	
	sa;	
	b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concer-	
	nenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi	
	dell'azienda;	

	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai	
	risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	REGOLAMENTI	
	Art. 8	
	I rapporti tra la società e i soci sono disciplinati da regolamenti che determinano	
	i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la so-	
	cietà e i soci con riferimento specifico, per quanto attiene ai soci-lavoratori, alle	
	prestazioni di lavoro e al relativo trattamento economico e normativo, secondo	
	quanto previsto dall'articolo sei della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive mo-	
	dificazioni. Gli stessi regolamenti determinano i criteri di ripartizione dei ristor-	
	ni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.	
	I regolamenti possono definire le misure da adottare in caso di approvazione di	
	un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate	
	dalle leggi, nonché i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario,	
	in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e sta-	
	bilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	I regolamenti possono altresì disciplinare il funzionamento tecnico ed ammini-	
	strativo della Società stabilendo, tra l'altro, i poteri del Direttore, se nominato.	
	La Società adotta inoltre, eventualmente, i regolamenti, previsti dagli articoli 3	
	e 10 del presente statuto.	
	I regolamenti sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione e approvati	
	dall'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.	
	Le previsioni del presente articolo non si applicano ai soci sovventori e volontari.	
	DIRITTI DEI SOCI	
	Art. 9	

	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli ammi-	
	nistratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tra-	
	mite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'ammini-	
	strazione.	
	CATEGORIA SPECIALE PER NUOVI SOCI COOPERATORI	
	Art. 10	
	Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'ammissione di nuovi soci coope-	
	ratori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo	
	del numero totale dei soci cooperatori.	
	Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio di Amministrazione può ammet-	
	tere alla categoria speciale dei soci coloro che debbano completare o integrare	
	la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo, della Coope-	
	rativa.	
	Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il Consiglio di Amministrazione può ammet-	
	tere alla categoria speciale dei soci coloro che sono in grado di concorrere, an-	
	corché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coe-	
	renza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.	
	La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con	
	quanto stabilito da apposito regolamento, stabilisce:	
	1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, che	
	comunque non può superare il termine di cinque anni;	

	2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione pro-	
	fessionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale deve versare la quota sociale minima	
	stabilita dallo statuto, ha il diritto di partecipare alle assemblee senza diritto di	
	voto, non può essere eletto amministratore e non può esercitare i diritti previsti	
	dall'art. 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente sta-	
	tuto. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale ed il rapporto	
	mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della do-	
	manda. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza	
	del periodo di formazione o di inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal	
	presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione o di inseri-	
	mento, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci	
	cooperatori, a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di	
	ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale,	
	conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia ri-	
	spettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa,	
	finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare all'interessato la de-	
	liberazione di ammissione in qualità di socio ordinario secondo le modalità e con	
	gli effetti previsti dal presente statuto.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione	
	può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale se-	
	condo i termini e le modalità previste dal presente statuto.	
	RECESSO E DECADENZA	

Art. 11	
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
Il recesso non può essere parziale.	
La comunicazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.	
Spetta al Consiglio di Amministrazione, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della Società.	
Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi l'Arbitro nominato secondo quanto previsto dall'articolo 33 del presente statuto.	
Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
Per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima; in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
Il Consiglio di Amministrazione può dichiarare decaduto il socio	

	- che volontariamente abbia rassegnato le dimissioni dal rapporto ulteriore di la-	
	voro subordinato o abbia dichiarato la sua volontà di interrompere qualsiasi altro	
	rapporto di lavoro;	
	- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo og-	
	gettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'e-	
	rogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori.	
	ESCLUSIONE	
	Art.12	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge può essere escluso il Socio:	
	a) che non é più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, op-	
	pure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la Società, op-	
	pure fomenta dissidi o disordini tra Soci;	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal pre-	
	cedente art. 4 senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;	
	d) che non osserva le disposizioni contenute nello Statuto o nei Regolamenti pre-	
	visti dall'art. 8 del presente Statuto e le deliberazioni legalmente prese dagli or-	
	gani sociali competenti;	
	e) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a	
	qualunque titolo verso la Società;	
	f) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato di lavoro subisca un	
	provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giusti-	
	ficato motivo soggettivo;	
	g) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Coo-	
	perativa per inadempimento.	

	Nei casi indicati dalle lettere d) ed e) il Socio inadempiente deve essere invitato,	
	a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e l'esclusione potrà aver	
	luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il Socio si mantenga i-	
	nadempiente.	
	L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.	
	Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione all'Arbi-	
	tro di cui all'articolo 33 del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dal-	
	la comunicazione.	
	Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, alla delibe-	
	razione di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore	
	rapporto di scambio mutualistico a far data dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di esclusione.	
	OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI USCENTI	
	Art.13	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso di essa per il paga-	
	mento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, l'e-	
	scusione o la cessione della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insol-	
	venza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto	
	ricevuto per la liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono i responsabili verso la società gli	
	eredi del socio defunto.	
	Art.14	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da es-	
	si effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.	

	La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzio-	
	ne alle perdite imputabili al capitale, comprende anche il rimborso del sovrapp-	
	prezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato	
	destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 - quinquies del	
	codice civile.	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel qua-	
	le si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.	
	Per la frazione del capitale assegnato al socio ai sensi degli articoli	
	2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione, unitamente agli interessi legali,	
	può essere corrisposta in più rate entro il termine massimo di 5 anni.	
	In ogni caso, fin quando la Cooperativa conserva la qualità di Cooperativa a mu-	
	tualità prevalente, trovano applicazione i limiti previsti dalla legge e dal presente	
	statuto circa il divieto di distribuzione delle riserve ai soci cooperatori.	
	Art. 15	
	In caso di morte del socio, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentra-	
	re nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'am-	
	missione; l'accertamento di tali requisiti è effettuata con deliberazione del Con-	
	siglio di Amministrazione. Quando trovi applicazione l'ipotesi prevista dal comma	
	precedente, in caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresen-	
	tante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.	
	Qualora gli eredi non possano, per carenza dei requisiti, o non intendano suben-	
	trare nella partecipazione del socio deceduto, hanno comunque diritto alla liqui-	
	dazione della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata nella	
	misura e con le stesse modalità stabilite all'articolo precedente.	

PATRIMONIO SOCIALE	
Art.16	
Il patrimonio della Società é costituito:	
a) dal capitale sociale che è variabile e formato:	
1 - dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;	
2 - dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote, ciascuna del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;	
b) dalla riserva legale, formata con gli utili di cui al successivo articolo 21 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi ed agli eredi dei Soci defunti a norma del presente statuto;	
c) dall'eventuale sovrapprezzo formato dalle somme versate dai soci ai sensi del presente statuto;	
d) dalla riserva straordinaria;	
e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge;	
f) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, formato da un numero illimitato di azioni nominative trasferibili riservate ai soci sovventori, tutte di valore nominale uguale, non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalla legge.	
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sociali sottoscritte.	
TRASFERIBILITA' DELLA QUOTA SOCIALE	
Art. 17	

	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la so-	
	cietà se la cessione non è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al	
	Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio	
	è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa ha l'obbligo di i-	
	scrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisi-	
	ti previsti dal presente statuto per l'ammissione.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.	
	Contro il diniego il socio può proporre, entro sessanta giorni dal ricevimento del-	
	la comunicazione, opposizione all'Arbitro di cui all'articolo 33 del presente sta-	
	tuto.	
	Art.18	
	Le quote sociali dei Soci ed il relativo sovrapprezzo potranno essere versate a	
	rate e precisamente:	
	a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.	
	La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sotto-	
	scritte dai Soci durante l'esistenza della Società.	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	Art.19	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla	
	redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli articoli	

	2423 e seguenti del codice civile.	
	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione en-	
	tro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta gior-	
	ni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della Cooperativa; in quest'ultimo caso, il Consiglio di Amministrazione segnala	
	nella relazione prevista dall'art. 2420 del codice civile le ragioni della dilazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, se nominato, documentano	
	nella nota integrativa al bilancio, le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art.	
	2513 del codice civile e riportano separatamente i dati relativi all'attività svolta	
	con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, se nominato, in occasio-	
	ne dell'approvazione del bilancio di esercizio, debbono altresì, nelle relazioni	
	previste dagli articoli 2428 e 2429 del codice civile, indicare specificatamente i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	Nella relazione sulla gestione il Consiglio di Amministrazione illustra inoltre le	
	ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci	
	come già previsto dall'articolo 5 del presente statuto.	
	RISTORNI	
	Art. 20	
	L'Assemblea che approva il bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazio-	
	ne, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dal-	
	le disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento, può deli-	
	berare la distribuzione di ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qua-	
	lità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito re-	
	golamento, i quali, in via generale, debbono considerare la quantità, in giornate	

	od ore di lavoro prestate, e la qualità del lavoro prestato in ordine alle mansioni	
	attribuite ed effettivamente svolte sulla base dei livelli di responsabilità attri-	
	buti.	
	I ristorni possono essere erogati in denaro o distribuiti mediante aumento pro-	
	porzionale delle rispettive quote sociali sottoscritte e versate anche in deroga a	
	quanto previsto dall'art. 2525 del codice civile.	
	DESTINAZIONE DEGLI UTILI	
	Art. 21	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel ri-	
	spetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 20 e successi-	
	vamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;	
	b) al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coope-	
	razione nella misura e con le modalità previste dalla legge;	
	c) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente sottoscritto e	
	versato, quale dividendo, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea, comun-	
	que non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di	
	due punti e mezzo quando la Cooperativa conservi i requisiti di Cooperativa a mu-	
	tualità prevalente ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile;	
	d) ai soci sovventori, ai quali è garantito un tasso di remunerazione maggiorato	
	del 2% (due per cento) rispetto a quello stabilito per i soci cooperatori e raggua-	
	gliato all'ammontare versato a fronte delle quote o azioni nominative emesse ed a	
	loro riservate;	
	e) ad eventuale riserva straordinaria;	
	f) a fini mutualistici.	

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta ai fondi di riserva.

ORGANI SOCIALI

Art.22

Sono organi sociali della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il revisore legale dei conti o il Collegio dei Sindaci, quando nominati.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 23

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione vigente ai sensi del successivo articolo 27 con avviso da affiggersi nei locali della sede della Cooperativa e con lettera consegnata a mano, o comunque trasmessa tramite servizio postale pubblico o privato, ovvero telefax, o posta elettronica o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo dell'adunanza, della data e ora della prima e seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da inviarsi a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal libro dei soci.

In assenza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal

	presente statuto, nonché sugli argomenti proposti con richiesta scritta da uno o	
	più amministratori o da un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del	
	capitale sociale.	
	In questi ultimi casi l'Assemblea deve essere convocata senza ritardo e comunque	
	entro 20 giorni dalla richiesta.	
	In ogni caso compete all'Assemblea dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio, entro i termini stabiliti dal presente statuto, la ri-	
	partizione dei ristorni e la distribuzione degli utili di esercizio;	
	b) la nomina del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, quando im-	
	posto dalla norma, del suo Presidente e del Revisore;	
	c) la determinazione dei compensi a favore dei componenti il Consiglio di Ammini-	
	strazione;	
	d) la retribuzione annuale dei Sindaci, quando nominati;	
	e) l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente Statuto;	
	f) la modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	g) deliberare l'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	h) deliberare sulle operazioni che comportano una rilevante modificazione dei di-	
	ritti dei soci;	
	i) deliberare lo scioglimento della società e, conseguentemente, la nomina dei li-	
	quidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;	
	j) deliberare, se nel caso, un piano di avviamento aziendale, all'occorrenza, un	
	piano di crisi aziendale, stabilendo le misure per farvi fronte, ai sensi dell'arti-	
	colo 6 della Legge n. 142/2001, nonché, in presenza delle condizioni previste	
	dalla legge, il programma di mobilità;	
	k) deliberare sull' emissione di strumenti finanziari.	

	Le decisioni di cui alle lettere f), h) ed i), sono assunte alla presenza di un notaio.	
	L'Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta il Presidente o chi ne ha la potestà	
	lo riterrà utile alla gestione sociale.	
	Art. 24	
	L'Assemblea si riunisce ordinariamente presso la sede sociale.	
	L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti	
	personalmente o per delega tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei voti	
	spettanti ai Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci pre-	
	senti e rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti e	
	rappresentati all'adunanza.	
	L'Assemblea convocata per lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in	
	prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole	
	dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.	
	Art.25	
	Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultano iscritti da almeno tre	
	mesi nel Libro Soci e non siano in mora nel versamento delle quote sociali sotto-	
	scritte.	
	Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il valore delle quote pos-	
	sedute.	
	I Soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assem-	
	blea, hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri Soci mediante	
	delega scritta e la documentazione è conservata secondo quanto previsto dall'ar-	

	articolo 2478, primo comma, numero 2.	
	Ciascun Socio può rappresentare al massimo un altro Socio.	
	Alle Assemblée può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante dell'As-	
	sociazione di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui la società a-	
	derisce.	
	Art.26	
	L'Assemblea é presieduta, secondo l'organo Amministrativo vigente, dal Presiden-	
	te del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza dal Vice-Presidente, in loro	
	assenza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.	
	Compete al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della sua costitu-	
	zione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgi-	
	mento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti de-	
	ve essere dato conto nel verbale.	
	L'Assemblea nomina un Segretario che può essere un non Socio. La nomina del Se-	
	gretario non ha luogo quando il verbale é redatto dal notaio.	
	Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel Libro delle Adu-	
	nanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea.	
	IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Art.27	
	L'Amministrazione della società è affidata, secondo determinazione dell'Assem-	
	blea al momento del rinnovo delle cariche sociali, ad un Consiglio di Amministra-	
	zione.	
	I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e scado-	
	no alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della loro carica.	

	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal mo-	
	mento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.	
	Essi sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.	
	Per quanto riguarda la cessazione degli amministratori e la loro sostituzione, val-	
	gono, rispettivamente, le norme di cui agli articoli 2385 e 2386 del codice civile.	
	In ogni caso va garantito che la maggioranza degli amministratori sia sempre co-	
	stituita da soci operatori.	
	Art.28	
	Il Presidente deve essere scelto unicamente tra i soci operatori.	
	Il Consiglio di Amministrazione si compone da 3 ad un massimo di 7 consiglieri	
	scelti anche tra soggetti non soci.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci co-	
	operatori.	
	I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte conse-	
	cutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica e, previa semplice dichia-	
	razione della decadenza da parte dello stesso Consiglio, sono sostituiti a norma	
	dell'art.2386 del Codice Civile.	
	Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci all'atto della nomina, i Con-	
	siglieri eleggono tra loro un Presidente ed un Vice Presidente; nominano anche,	
	per la redazione dei verbali, un segretario che può essere estraneo al Consiglio.	
	Gli amministratori hanno diritto ad un compenso nella misura che sarà fissata	
	dall'Assemblea ed al rimborso delle spese vive sostenute nell'esercizio delle loro	
	mansioni.	
	Art. 29	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi lo sostitui-	

	sce, tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda	
	da almeno un terzo dei consiglieri.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, è inviata a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, a mezzo	
	lettera o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevi-	
	mento, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di	
	urgenza, a mezzo di telegramma o raccomandata a mano, in modo che i Consiglieri	
	e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riu-	
	nione.	
	In assenza di tali formalità, le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono	
	comunque valide quando intervengano tutti gli amministratori in carica ed i sin-	
	daci effettivi, se nominati.	
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando sia effetti-	
	vamente presente la maggioranza degli amministratori in carica e sono prese a	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta	
	si intende respinta.	
	Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel li-	
	bro delle decisioni degli amministratori.	
	Art. 30	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione	
	della società.	
	Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni che comunque rien-	
	trino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che, per legge o per disposi-	
	zione del presente statuto, sono demandati all'esclusiva competenza dell'Assem-	

	blea. Può, perciò, a puro titolo esemplificativo, deliberare l'adesione della Coope-	
	rativa a Consorzi di cooperative o ad Organismi associativi, federativi o consortili	
	la cui azione possa tornare utile alla Cooperativa stessa ed ai soci, nonché conce-	
	dere, postergare o cancellare ipoteche.	
	Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli ammini-	
	stratori o a un Comitato Esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo	
	2475 quinto comma del codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di	
	recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutuali-	
	stici con i soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale sugli	
	argomenti inerenti le prestazioni mutualistiche, i ristorni, il conferimento, la ces-	
	sione o l'acquisto di azienda o ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una	
	partecipazione in altra società.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare nella sua collegialità, il direttore e	
	comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed	
	eventualmente i compensi.	
	Art. 31	
	La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano, secondo i casi	
	previsti dall'art. 28, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	Il Rappresentante legale è delegato a riscuotere da qualsiasi pubblica ammini-	
	strazione, ditta o privato, a nome e per conto della Società, pagamenti di ogni na-	
	tura e per qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.	
	Ha la rappresentanza della Società in giudizio, sia attiva sia passiva, davanti a	

	qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. Ha facoltà di nominare avvocati, procuratori, conferendo agli stessi i relativi mandati e procure. In caso di prolungata assenza o accertato impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutte le attribuzioni spettano al Vice Presidente, in assenza o impedimento di quest'ultimo, ad altro socio designato dall'Assemblea.	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Art.32	
	La revisione legale dei conti, quando si verificano i presupposti di legge di cui all'articolo 2543 primo comma del codice civile, su decisione dell'assemblea dei soci, è affidata ad un revisore contabile o al Collegio Sindacale.	
	Il Collegio Sindacale, si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.	
	Il Collegio Sindacale è costituito da revisori legali iscritti nel registro istituito presso il Ministero Competente.	
	Il revisore legale dei conti e i Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono sempre rieleggibili.	
	L'Assemblea delibera il compenso annuo spettante ai Sindaci valevole per tutta la durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo legale ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.	
	Per quanto non previsto dal presente articolo, valgono in materia di Collegio Sindacale le disposizioni previste dal codice civile per il Collegio sindacale delle so-	

	cietà per azioni.	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Art.33	
	Tutte le controversie relative al rapporto sociale che dovessero insorgere tra so-	
	ci, e tra soci e la società, oppure nei confronti di Amministratori, Sindaci e liqui-	
	datori o tra questi o da essi promossa, saranno sottoposte a conciliazione secon-	
	do il regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Caglia-	
	ri-Oristano. Nel caso in cui la conciliazione abbia esito negativo la controversia	
	sarà devoluta ad arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale della	
	Regione Sardegna.	
	CLAUSOLE MUTUALISTICHE	
	Art 34	
	La Cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione	
	sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sen-	
	si dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.	
	Sino a quando la società conservi i requisiti di Cooperativa a mutualità prevalen-	
	te, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile, ad essa è fatto divieto:	
	a. di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni po-	
	stali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	b. di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci coope-	
	ratori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i di-	
	videndi;	
	c. di distribuire le riserve tra i soci cooperatori.	
	E' fatto altresì obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società,	

	dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi e-	
	ventualmente maturati, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione. Qualora la Cooperativa assuma le caratteristiche di	
	Cooperativa a mutualità non prevalente, potranno essere assegnate ai soci le ri-	
	serve divisibili alle condizioni e secondo le modalità previste dall'articolo	
	2545-quinquies del codice civile.	
	La riserva legale è comunque e sempre indivisibile e, conseguentemente, non può	
	essere ripartita tra i soci cooperatori durante la vita della società, né all'atto del	
	suo scioglimento.	
	SCIOGLIMENTO E MESSA IN LIQUIDAZIONE	
	Art.35	
	In qualunque caso di scioglimento della società, ai sensi dell'articolo	
	2545-duodecies del codice civile, l'Assemblea stabilirà i criteri di liquidazione e	
	nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.	
	F.TO: LEDDA ROSANNA	
	LEDDA TOMMASO	
	PAOLO SERRA	
	PERNICIANO MARIO	
	PAOLO TARDIOLA NOTAIO	